



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Cons. Maria Muscarà

Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

ATTIVITA' ISPETTIVA

REG. GEN. N. 1065/15/18

Prot. n.053

Napoli, 03 maggio 2018

Al Presidente della Giunta
regionale della Campania

All'Assessore all'Ambiente

- Loro sedi -

Interrogazione a risposta scritta

Oggetto: Arpac Multiservizi srl e piano di razionalizzazione delle società partecipate.

La sottoscritta Cons. regionale, Maria Muscarà, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolge formale interrogazione per la quale richiede risposta scritta nei termini di legge, sulla materia in oggetto.

Premesso che:

- a) ARPAC MULTISERVIZI S.R.L. *Gestione dei servizi istituzionali strumentali necessari per lo svolgimento dell'attività dell'Arpac*, è una società a partecipazione indiretta della Regione Campania, esercitata attraverso il proprio ente strumentale Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (ARPAC);
- b) con Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 221 del 4/11/2015- adottato in attuazione dell'articolo 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – è stato approvato il Piano operativo per la razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie;
- c) con Decreto del Presidente della Giunta n. 274 del 29/09/2017 pubblicato sul BURC n. 74 del 9 Ottobre 2017 è stato approvato il Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 24 D.lgs n. 175/2016 giusta presa d'atto con Delibera della Giunta Regionale n. 603 del 03/10/2017;
- d) nel documento di ricognizione straordinaria delle società partecipate della Regione Campania "Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli enti territoriali (art. 24 d.lgs. n. 175/2016)" allegato al DPGR n. 274 del 29.09.2017, la società Arpac Multiservizi s.r.l. risulta annoverata tra quelle oggetto di mantenimento senza interventi di razionalizzazione. Tale esclusione non è adeguatamente motivata, essendo riportato nel documento al punto "04. Mantenimento senza



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Cons. Maria Muscarà

Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

interventi di razionalizzazione", unicamente la seguente indicazione "Si rinvia al Piano dell'Ente controllato detentore diretto della partecipazione" (Arpac);

- e) nell' allegato al DPGR 274/2017 "*Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli enti territoriali (art. 24 d.lgs. n. 175/2016)*" oggetto di pubblicazione sul Burc n. 74 del 9 ottobre 2017 manca il documento corrispondente al punto n. 06 "*Elenco delle motivazioni*", seppur menzionato nell'indice;

considerato che:

- a) con deliberazione commissariale n. 327/2017, il commissario straordinario dell'ARPAC procedeva alla revisione straordinaria delle partecipazioni rilevando che, dopo l'intervenuto D.Lgs. n. 175/2016 modificato dal D.Lgs. n. 100/2017, insiste l'onere per l'ARPAC, ex art. 24, di assumere entro il 30/9/2017 un provvedimento di razionalizzazione e riorganizzazione di tutte le partecipazioni dirette ed indirette;
- b) nella suddetta deliberazione è riportato quanto segue:
- b1) *l'interpretazione dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 è stata oggetto di analisi e di linee di indirizzo da parte della Corte dei Conti - Sez. Autonomie con propria delibera n. 19/2017;*
- b2) *dalla lettura letterale e logica del combinato disposto degli artt. 24, 20, 5 e 4 del predetto D.-L.gs. n. 175/2016 vigente, la partecipata Arpac Multiservizi s.r.l. rientra tra quelle di cui all'art. 4, c.2, lett. d), lettera modificata dall'art. 5, c.1 lett. a) del TU 100/2017 e, pertanto, non rientra tra quelle interessate dalle prescrizioni di razionalizzazione di cui al precitato articolo; D E L I B E R A*
- b3) *di prendere atto che la partecipazione totalitaria nella società a responsabilità limitata denominata Arpac Multiservizi, dopo l'adeguamento alle prescrizioni delle Leggi Finanziarie dello Stato anno 2014 e anno 2015, non rientra negli obblighi di ricognizione e razionalizzazione di cui ai combinati disposti degli artt. 24, 20, 5 e 4 del D.Lgs. n. 175/2016 da applicare a tutte le PP.AA. di cui all'art.1 c.2 del D.Lgs. n. 165/2001 mod., giusta lett.d), c.2 dell'art. 4;"*
- c) il comma 2 dell'art. 4, del d.lgs. n.175/2016 laddove prevede che le amministrazioni pubbliche possano mantenere le partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento di determinate attività, tra cui quelle indicate alla lettera "d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni*", fa espresso riferimento alla limitazione posta dal comma 1, il quale ammette tale possibilità solo nell'ipotesi in cui le attività di produzione di beni e servizi siano strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;



-
- d) l'articolo 5, del d.lgs. n.175/2016, prevede un onere di motivazione analitica circa il mantenimento della partecipazione con indicazione delle "ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria ((...)), nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- e) la Corte dei Conti con la citata delibera n.19/2017, ha precisato che occorre una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione;
- f) il Commissario Arpac nella deliberazione n. 327/2017 non fornisce alcuna analitica motivazione sul mantenimento della partecipazione, come previsto dall'art. 5 del D.lgs n. 175/2016, limitandosi a richiamare un'interpretazione della norma logica e letterale che dopo l'adeguamento alle norme finanziarie 2014 e 2015, escluderebbe nel caso specifico ogni intervento di ricognizione e razionalizzazione rispetto alla partecipata ed a rinviare, a sua volta, alla Regione, Ente sovraordinato, eventuali ulteriori provvedimenti, testualmente: *"TENUTO CONTO che necessita, comunque, rinviare, in materia di partecipazioni societarie, alla legislazione regionale, Ente sovraordinato e, in particolare, all'art. 3 della LR 38/2016, in armonia con la legislazione nazionale, l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti;"*

rilevato che:

- a) la Corte dei conti, sezione di controllo per la Puglia, con la deliberazione n.132/2015, in occasione dell'esame del piano di razionalizzazione di un ente comunale ha precisato che anche il mantenimento della partecipazione va sostanziato da adeguata scheda tecnica che dimostri l'utilità, l'efficacia ed efficienza della scelta operata;
- b) analogamente si è espressa la C. Conti Lombardia Sez. contr. Delibera, 11-07-2017, n. 201 *"La possibilità, da parte di un ente locale, di istituire e mantenere una partecipazione totalitaria in una società, per l'affidamento in house della gestione di un servizio pubblico, va valutata alla luce del combinato disposto dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 - sostanzialmente riproduttivo dell'art. 3, comma 27, legge 24 dicembre 2007, n. 244 - e del successivo comma 2, relativo alla sussistenza di un interesse economico generale della comunità di riferimento. L'Ente deve pertanto motivare dettagliatamente il perseguimento, in tal modo, delle proprie finalità istituzionali, oltre alla necessità del ricorso a tale forma di gestione.";*
- c) la L.R. Campania n. 38 del 23/12/2016 recante *"Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento e semplificazione della normativa regionale"*, all'art. 3 in materia di semplificazione normativa e contenimento



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Cons. Maria Muscarà

Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

dei costi delle società partecipate, stabilisce che il Presidente della Giunta regionale *"aggiorna il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, approvato dal Presidente della Giunta regionale con decreto n. 221 del 4 novembre 2015, prevedendo la razionalizzazione delle società a controllo regionale Campania Ambiente e Servizi spa e SMA Campania spa, nonché delle altre società che svolgono attività analoghe o similari, secondo quanto disposto dall'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016. 2. Il piano di cui al comma 1 deve prevedere: a) un'unica società in house del polo ambientale regionale"*;

ritenuto che:

- a) l'esclusione dall'aggiornamento del Piano di razionalizzazione operato dalla Regione Campania ed il rinvio al Piano di razionalizzazione di Arpac, ente strumentale della Regione Campania, non appaiono giustificati alla luce della normativa statale e regionale, che rimette tali determinazioni alla competenza del Presidente della Regione, tanto per le partecipazioni dirette quanto per quelle indirette, in cui l'ente strumentale trae le proprie risorse dal bilancio regionale;
- b) obiettivo del Piano è l'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, la tutela e promozione della concorrenza e del mercato, la razionalizzazione e la riduzione della spesa pubblica;
- c) non si ritiene coerente con il dettato normativo il rinvio al Piano dell'ente strumentale detentore della partecipazione diretta e tale rilievo è risultato avvalorato dal rinvio ad eventuali ulteriori provvedimenti regionali, a sua volta operato dal Commissario Arpac in sede di piano di razionalizzazione.

**Tutto ciò premesso, rilevato, considerato e ritenuto
interroga la Giunta regionale al fine di sapere:**

- 1) quale sia la ragione per cui nel DPGR n. 274/2017 *"Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli enti territoriali (art. 24 d.lgs. n. 175/2016)"* pubblicato nel Burc n. 74 del 9 ottobre 2017 non risulta presente, dopo il punto n. 05. *"Azioni di razionalizzazione"*, il documento specifico corrispondente al punto n. 06 *"Elenco delle motivazioni"*, seppur menzionato nell'indice;
- 2) se ritiene che il mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione, previsto nella deliberazione commissariale ARPAC n. 327/2017, in assenza di analitica motivazione ed adeguata giustificazione, si ponga in contrasto con le normative richiamate in premessa e possa costituire possibile fonte di danno erariale;



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Cons. Maria Muscarà

Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- 3) se ritiene necessario ed opportuno, ai sensi della L.R. Campania n. 38 del 23/12/2016, in sede di *aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie*, includere la società ARPAC MULTISERVIZI s.r.l nella società unica *in house* del polo ambientale regionale prevista nel Piano, ma non ancora costituita.

Maria Muscarà